



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Opposizione
allo stato
passivo.

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 2382/2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 18455

- Dott. VINCENZO PROTO - Presidente - Rep. 5101
- Dott. RENATO BERNABAI - Rel. Consigliere - Ud. 30/06/2011
- Dott. STEFANO SCHIRO' - Consigliere - PU
- Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Consigliere -
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

IL CASO.it
SENTENZA

sul ricorso 2382-2009 proposto da:

STUDIO ASSOCIATO AVV. ANIELLO GAROFALO (C.F. 041157220965), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V. PACUVIO 34, presso l'avvocato ROMANELLI GUIDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAROFALO ANIELLO, giusta procura a margine del ricorso;

2011

- **ricorrente** -

1827

contro

FALLIMENTO COMPUTER SUPPORT ITALCARD S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE N.220/07 ;

- *intimato* -

avverso il decreto n. 15172/2008 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 22/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/06/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato ANIELLO GAROFALO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ELISABETTA CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

IL CASO.it

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Lo studio legale associato avv. Aniello GAROFALO proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento COMPUTER SUPPORT ITALCARD s.r.l. per ottenere l'ammissione al rango privilegiato, ex art. 2751 bis n.2 cod. civ., del proprio credito derivante da attività professionale, riconosciuto al chirografo dal giudice delegato in sede di verifica dei crediti.

Con decreto 22 dicembre 2008 il Tribunale di Milano respingeva l'opposizione, motivando che il fenomeno dell'associazione tra professionisti dava vita ad un organismo collettivo dotato di struttura organizzativa che non consentiva la concessione del privilegio: riconosciuto solo al singolo professionista dalla norma invocata, insuscettibile di estensione analogica.

Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione, illustrato con successiva memoria, lo studio associato avv. Aniello Garofalo, deducendo la violazione di legge, dal momento che, nella specie, la prestazione professionale restava di natura personale e che lo studio associato, che comprendeva solo due avvocati, non poteva essere assimilato ad un'impresa.

La curatela del fallimento Computer Support Italcards s.r.l. in liquidazione non svolgeva attività difensiva.

All'udienza del 30 giugno 2011 il procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Premessa l'inaammissibilità della legittimazione attiva concorrente del singolo professionista e dello studio legale associato ad esigere il pagamento, o come nella specie, l'ammissione al passivo del fallimento del debitore, si osserva come la proposizione della domanda da parte dello studio associato lasci presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale: e dunque, l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis n.2 cod. civile. In caso diverso, infatti, titolare del credito sarebbe il professionista, legittimato *ad causam*, anche se il contratto sia stato stipulato, formalmente, tra cliente e studio associato.

Ne consegue che appare corretta la decisione del Tribunale di Milano, anche se ne deve correggere la motivazione, dal momento che il riconoscimento del privilegio al credito vantato dallo studio associato non è da escludere *a priori*, potendo essere, in ipotesi, giustificato dalla cessione del credito della prestazione professionale svolta personalmente dal singolo associato. In assenza di tale presupposto specifico, che dal testo del decreto impugnato del Tribunale di Milano non risulta allegato in sede di *edictio actionis*, né si può certo considerare, in astratto, effetto legale o naturale della partecipazione del professionista allo studio associato, quest'ultimo, quale autonomo centro di interessi, non ha diritto all'ammissione al rango privilegiato, non essendo assimilabile al soggetto individuale favorito dall'art. 2751 bis n.2: norma, insuscettibile di estensione analogica, quale *jus singolare* (art.14 disp. sulla legge in generale).

P.Q.M.


- Rigetta il ricorso.

Roma, 30 Giugno 2011

IL PRESIDENTE




IL REL. EST.



Depositato in Cancelleria

8 SET 2011

IL CANCELLIERE
Alfonso Madafferi



IL CASO.it